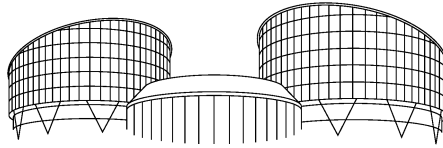


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA KATTE KLITSCHKE DE LA GRANGE c. ITALIA

(Ricorso n. 41939/19)

SENTENZA

STRASBURGO

10 ottobre 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Katte Klitsche de La Grange c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, *presidente*,

Lətif Hüseynov,

Erik Wennerström, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 settembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso presentato contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») alla data indicata nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. Le precisazioni pertinenti sul ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Egli presenta anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 E DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

5. Il ricorrente lamenta principalmente la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore. Egli invoca, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 e l'articolo 13 della Convenzione.

6. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

7. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20

luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

8. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore del ricorrente.

9. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

10. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte non ritiene di dover esaminare se, nel caso di specie, vi sia stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DETTATE OGGETTO DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

11. Il ricorrente ha formulato un'altra doglianza sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata e sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa *Ventorino*, sopra citata.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, e *Antonetto*, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;

2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
3. *Dichiara* non doversi esaminare la doglianza formulata sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
5. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 ottobre 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

SENTENZA KATTE KLITSCHÉ DE LA GRANGE c. ITALIA

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
41939/19 30/07/2019	Teodoro KATTE KLITSCHÉ DE LA GRANGE 1948	Corte d'appello di Perugia R.G. 1787/15, 21/06/2016	21/06/2016	24/03/2021 4 anni e 9 mesi e 4 giorni	Ministero delle Finanze e Ministero della Giustizia	Prot. 1 Art. 1 – violazione del diritto al rispetto dei beni	1.900	250
		Corte di Cassazione R.G. 22292/14, 01/07/2016	01/07/2016	24/03/2021 4 anni e 8 mesi e 24 giorni	Pagamento di onorari di avvocato (avvocato antistatario) e, per quanto riguarda le sentenze del 26/01/2017 (R.G. 354/2012) e del 15/05/2018 (R.G. 2111/2012) delle somme «Pinto»			
		Corte d'appello di Perugia R.G. 354/12, 26/01/2017	26/01/2017	24/03/2021 4 anni e 1 mese e 27 giorni				
		Corte d'appello di Perugia R.G. 234/12, 23/02/2017	23/02/2017	In corso Più di 7 anni e 6 mesi e 6 giorni				
			15/05/2018	10/03/2021				

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA KATTE KLITSCH DE LA GRANGE c. ITALIA

Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
		Corte d'appello di Perugia R.G. 2111/12, 15/05/2018 Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria R.G. 412/18, 09/04/2019	09/04/2019	2 anni e 9 mesi e 24 giorni In corso Più di 5 anni e 4 mesi e 20 giorni				